

**Collegi sindacali e piccole imprese.** Le osservazioni del Cndcec

# Pmi, la revisione legale non è standardizzabile

di **Raffaele Marcello**  
e **Raffaele D'Alessio**

**S**ul Sole 24 Ore di lunedì 5 marzo scorso sono stati pubblicati due articoli e un'agenda di commento al documento «Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni». Alcune osservazioni contenute in questi servizi meritano, a nostro avviso, delle precisazioni.

Una prima obiezione mossa al documento riguarda la complessità dell'approccio proposto rispetto alle risorse (limitate) a disposizione del collegio sindacale, chiedendo poi al testo di rispondere con «indicazioni pratiche», relative alle «verifiche periodiche», per assicurare «il rispetto degli elevati parametri di qualità che il manuale stesso impone».

Si osserva che:

a) l'approccio proposto è una soluzione metodologica al problema della gestione del rischio di revisione e non delle sole verifiche periodiche;

b) la limitatezza di risorse disponibili è questione ben nota al Cndcec, ma essa attiene all'efficienza e non alla qualità della prestazione, al centro del manuale;

c) non basta «auspicare l'adozione di un set di principi di revisione più semplice per le Pmi»: i principi di revisione sono di matrice internazionale; la loro applicazione consente soltanto adattamenti (scalabilità) alle Pmi, escludendosi l'ipotesi di principi ad hoc per esse;

d) le «indicazioni pratiche» sono standard di comportamento, in contesti assegnati, incompatibili con una prospettiva generalizzante, applicabile, nella valutazione del rischio, alle situazioni aziendali più varie;

e) i «parametri di qualità»

sono richiamati all'articolo 20 del Dlgs 39/2010 e dettagliati nell'ISQC 1 e nell'ISA Italia 220. Il manuale li declina nel contesto del collegio sindacale della Pmi. Uno degli scopi perseguiti è consentire ai professionisti di attrezzarsi per i controlli di qualità che il Mef attuerà a suo tempo.

La seconda obiezione riguarda la soglia di diligenza richiesta, considerata troppo alta, a cui rimediare fornendo «indicazioni concrete...su come...acquisire il quadro informativo necessario e preliminare alla pianificazione» da costruire durante «le verifiche periodiche».

La critica iniziale è rivolta al principio SA 250B, che trascura il controllo relativo alla «corretta rilevazione dei fatti di gestione»: da ciò una carenza del documento, chiamato a colmare detta lacuna dando indicazioni «su come svolgere quelle indagini».

L'articolaista ritiene che la pianificazione e il connesso svolgimento di test di conformità e di validità trovino la loro

collocazione nell'ambito delle verifiche periodiche.

Non è così. Secondo il §4 del SA Italia 250B, il ragionamento si deve svolgere in direzione opposta: la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili è un'attività connessa all'iter della revisione. Ciò presuppone che l'attività di pianificazione avvenga nella fase di interim audit (non spezzettata nel corso delle verifiche periodiche) e i test di validità siano svolti nella fase di final audit quando si può applicare l'approccio al rischio su un progetto di bilancio.

Stupisce, infine, l'affermazione che «le attività [le verifiche periodiche] da cui derivano le informazioni imprescindibili per una sana e consapevole pianificazione... [sono] rimesse quasi integralmente alla buona volontà di sindaci tanto volenterosi quanto al momento privi di un indirizzo sufficientemente autorevole». Il periodo potrebbe apparire perentorio e ingeneroso. Perentorio perché non tiene conto della flessibilità del lavoro del revisore in funzione della identificazione e valutazione del rischio. Ingeneroso giacché la «sana e consapevole pianificazione» che sarebbe attualmente priva di indirizzo autorevole occupa più di 150 pagine: numerose sono le inedite indicazioni operative.

Il Cndcec si ripropone di svolgere un'ampia azione formativa sul territorio non soltanto per illustrare la metodologia proposta, ma anche per continuare a diffondere la cultura della revisione, dal 2010 patrimonio comune di tutta la professione.

*Gli autori sono rispettivamente  
Consigliere Cndcec con delega  
alla revisione legale e Coordinatore  
Gruppo di lavoro revisione Cndcec*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Il precedente



**Il vademecum per i «piccoli»**  
Sul Sole 24 Ore di lunedì 5 marzo sono stati pubblicati gli articoli a commento del «manuale» per la revisione legale nelle Pmi.